



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ARGENTINO	PIETRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONOPOLI	PIETRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARUSO	LEONARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [redacted]/11  
depositato il 25/01/2011

- avverso ATTO DI CONTESTAZIONE n° [redacted].V.A. 2005  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO


proposto dal ricorrente:

[redacted] SRL

[redacted] TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° [redacted]/11

UDIENZA DEL

21/11/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

1102

PRONUNCIATA IL:

21 NOV 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

5 DIC 2011.

Il Segretario

SEGRETARIO  
Dott. Giuseppe [redacted]

Svolgimento del processo

Avverso l'atto di contestazione n. [redacted] notificato in data 3.12.2010 - con il quale la A.F. aveva irrogato sanzioni per E.82.967,00 in dipendenza delle violazioni accertate da propri funzionari con verbale 13.05.2008 - proponeva ricorso (R.G.R. n.265/2011) [redacted] Enrico, in proprio e quale legale rappresentante della società "[redacted]", il quale chiedeva annullarsi l'atto impugnato, perchè illegittimo.

La Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Controlli di Taranto, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato.

La istanza di sospensione della esecutorietà dell'atto impugnato veniva accolta.

Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza in data 21 novembre 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso va accolto.

Deve premettersi che in data 13.03.2009 la A.F. notificava alla società ricorrente un atto di contestazione con irrogazione sanzioni per le violazioni accertate da propri funzionari con verbale 13.05.2008.

Con plico spedito a mezzo racc.a.r. e ricevuto in data 12.05.2009 dalla A.F. il legale rappresentante della società ricorrente inviava (nel termine di legge di 60 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione) deduzioni difensive (art. 16 c.4 D.Lgs n.472/1997).

Il c.6 dell'art.16 del D.Lgs. n.472/1997 prescrive che la A.F. deve, a pena di decadenza, entro un anno dalla presentazione delle deduzioni difensive, irrogare le sanzioni con atto motivato " a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime".

Nella fattispecie è accaduto, invece, che la A.F. ha notificato in data 3.12.2010 (quindi oltre un anno dal 12.05.2009, data di ricevimento delle deduzioni della società ricorrente) un secondo atto di contestazione (che ha sostituito il primo), avverso il quale è stato proposto il ricorso in esame.

L'atto opposto, riproducendo il primo e non contenendo motivazione idonea a sostenere l'annullamento in autotutela del primo e neppure a resistere alle deduzioni difensive del sanzionato, va annullato, in quanto elusivo della ratio di cui al c.6 dell'art.16 del D.Lgs n.472/1997, che dispone che la irrogazione delle sanzioni, se successiva alla presentazione delle deduzioni difensive da parte del sanzionato, deve avvenire, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di presentazione di dette deduzioni e la relativa motivazione deve essere correlata, a pena di nullità, alle stesse deduzioni difensive.

Il ricorso va, pertanto, accolto e annullato l'atto impugnato.


Sussistono buoni motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Taranto, 21 novembre 2011.

Il relatore



Il presidente

